

## **10. APPLICABILITÀ DELLA RITENUTA FISCALE SUI COSTI CHILOMETRICI DEL LAVORO AUTONOMO**

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 270/E del 23 ottobre 2025, ha precisato che il criterio "km × tariffa" non integra l'analiticità richiesta, perché non prova il costo effettivamente sostenuto e riferibile all'incarico; pertanto, il rimborso chilometrico concorre al reddito professionale e resta soggetto a ritenuta, mentre l'esclusione dal reddito opera solo per rimborsi documentati con idonei giustificativi e separatamente addebitati.